

# **LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 17**

## **Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018**

### INDICE

#### Capo I - *Disposizioni in materia di contabilità, società, enti locali e tariffe*

Art. 1 - *Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

Art. 2 - *Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società*

Art. 3 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*

#### Capo II - *Disposizioni in materia di personale*

Art. 5 - *Proroga di graduatorie*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015)*

#### Capo III - *Disposizioni in materia di istruzione e di servizi all'infanzia*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di proroga di graduatorie*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione*

#### Capo IV - *Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)*

Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35*

*(Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)*

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)*

Art. 18 - *Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)*

Capo V - *Disposizioni in materia di turismo, lavoro, commercio e pubblici esercizi*

Art. 19 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)*

Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

Art. 22 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 23 - *Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

Capo VI - *Disposizioni in materia di foreste, acque pubbliche, energia e ambiente*

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 25 - *Integrazione dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

Art. 26 - *Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche*

Art. 27 - *Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

Art. 28 - *Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 29 - *Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

Capo VII - *Disposizioni in materia di contratti pubblici*

Art. 30 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 31 - *Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

Art. 32 - *Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Capo VIII - *Disposizioni finali*

Art. 33 - *Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale*

Art. 34 - *Abrogazioni di disposizioni superate*

Art. 35 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Disposizioni provinciali superate (articolo 34)*

Allegato B - *Disposizioni regionali superate (articolo 34)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Disposizioni in materia di contabilità, società, enti locali e tariffe*

Art. 1

*Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

1. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

"12 ter. Le aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per i fini del decreto legislativo n. 118 del 2011 queste aziende non sono enti strumentali della Provincia o dei comuni."

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: "In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."

Art. 2

*Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società*

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

*Disposizioni in materia di società degli enti strumentali della Provincia*

1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24 della presente legge e l'articolo 18 bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria."

2. Dopo l'articolo 24 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 24 ter

*Disposizioni in materia di società degli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale*

1. Gli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale, diversi dagli enti locali e dagli enti strumentali della Provincia, applicano alle società da essi controllate o partecipate, in quanto compatibili con il proprio ordinamento, l'articolo 24 della presente legge e gli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005."

3. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)", è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

*Procedura di nomina o designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate dalla Provincia*

1. Presso la Provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nelle società controllate dalla Provincia.

2. Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di vigilanza, possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti con comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale, che hanno maturato un'esperienza di almeno tre anni con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l'efficacia dei poteri di controllo, iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense, o che sono funzionari dell'amministrazione provinciale o dipendenti delle società controllate dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco e per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.

4. Fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 la Provincia procede alla designazione di

soggetti che presentano i requisiti previsti dal comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni generali."

### Art. 3

#### *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"b bis) ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), tutti i comuni ladini che hanno l'obbligo di gestione associata devono appartenere al medesimo ambito;"

2. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) nel comma 7 le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

c) nel comma 7 bis le parole: "la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 31 dicembre 2016 e l'intesa è sottoscritta entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 30 giugno 2020";

d) nel comma 7 bis le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3. Nella rubrica del capo V ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "nelle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "negli enti locali".

4. Nel comma 1 dell'articolo 17 decies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "delle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

5. Nel comma 1 dell'articolo 17 undecies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "della comunità e" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali interessati dal processo partecipativo nonché".

6. All'articolo 17 duodecies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "nelle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "negli enti locali";

b) nel comma 4 le parole: ", oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque quando è necessario per l'esame delle proposte di attivazione dei processi partecipativi presentate ai sensi dell'articolo 17 quater decies, comma 3, e nei casi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 4".

7. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 ter decies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "nei siti istituzionali delle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "nel proprio sito istituzionale e promuovendola nei siti internet dei soggetti che hanno attivato i processi partecipativi ai sensi di questo capo".

8. Al comma 1 dell'articolo 17 quindicies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "la comunità interessata" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente locale interessato";

b) le parole: "La comunità" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale";

c) le parole: "della comunità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente".

9. Nel comma 1 dell'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "a favore dei comuni interessati" sono inserite le seguenti: ", con specifici finanziamenti rivolti allo sviluppo e alla valorizzazione delle malghe".

10. Al comma 7 bis dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono

apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "agli enti locali" sono inserite le seguenti: "o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento";
- b) le parole: "e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" sono soppresse.

11. Nel comma 4 bis dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2" sono inserite le seguenti: ", lettere b), c), d) ed e)".

#### Art. 4

##### *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019".

#### Capo II

##### *Disposizioni in materia di personale*

#### Art. 5

##### *Proroga di graduatorie*

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista.

#### Art. 6

##### *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: "passaggio diretto di personale" sono inserite le seguenti: "e dal regolamento di cui all'articolo 8".

2. All'articolo 12 quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: ". Le unità di missione si distinguono in strategiche e semplici" sono

sostituite dalle seguenti: ", che, nel numero massimo di ventitré, si distinguono in strategiche e semplici";

- b) nel comma 3 le parole: ", nel numero massimo di diciotto," sono soppresse;
- c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici. La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore, con le modalità previste dall'articolo 28. Gli incarichi dirigenziali a tal fine conferiti non sono conteggiati tra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 21."

3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le seguenti parole: "tra i quali possono essere previsti obiettivi con riferimento all'attuazione di misure di semplificazione per i cittadini e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese".

4. Al comma 4 ter dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "incarichi presso" sono inserite le seguenti: "enti pubblici strumentali e";
- b) dopo le parole: "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", rinnovabile una sola volta".

5. Nel comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "con qualifica di direttore" sono sostituite dalle seguenti: "con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore".

6. Nel comma 2 dell'articolo 34 ter della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "nei successivi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "nei successivi cinque anni".

7. All'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva";
- b) nel comma 1 le parole: "Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione." sono sostituite dalle seguenti: "La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità.";
- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.

1 ter. La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.

1 quater. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale

stabilisce la percentuale massima di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando.";

d) nel comma 2 le parole: "Nell'ambito della dotazione complessiva e della spesa stabilita ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis";

e) il comma 2 ter è abrogato.

8. La Giunta provinciale approva il piano triennale dei fabbisogni di personale previsto dall'articolo 63, comma 1 bis, della legge sul personale della Provincia 1997, per gli anni 2018 - 2020, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7

*Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 7 del 2015 le parole: "continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato" sono sostituite dalle seguenti: "percepiscono il trattamento fondamentale della retribuzione determinato dal contratto collettivo".

#### Capo III

#### *Disposizioni in materia di istruzione e di servizi all'infanzia*

#### Art. 8

*Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: ", prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1 nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5, fino alla loro scadenza" sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è sostituito dal seguente:

"5. Le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato sono compilate ogni tre anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2018-2019. A tal fine godono di precedenza assoluta gli aspiranti risultati idonei in corrispondenti concorsi, anche riservati, per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante delle scuole dell'infanzia; la posizione di ogni aspirante con precedenza è graduata sulla base dei titoli previsti dal regolamento."

3. Le graduatorie formate per l'assunzione a tempo determinato in esito ai concorsi effettuati ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 1, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 prima dell'entrata in vigore della presente legge sono utilizzate, fino alla loro scadenza, per una quota pari al 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a tempo determinato. Per il medesimo periodo le graduatorie sono utilizzate anche per le assunzioni ai fini dell'articolo 25 bis, comma 7, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

Art. 9

*Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 sono inserite le seguenti parole: "I comuni, nel fornire il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia, possono attribuire a parità di punteggio precedenza ai bambini che appartengono al nucleo familiare residente da più tempo nel territorio del comune che offre il servizio e subordinatamente nel territorio provinciale."

Art. 10

*Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di proroga di graduatorie*

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "fino al 31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2019".

Art. 11

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione*

1. Nel comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "I piani di studio provinciali assicurano" sono inserite le seguenti: "l'insegnamento dei principi che stanno alla base dell'educazione civica,".

2. Nel comma 3 dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "entro l'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2018-2019".

3. Nel comma 1 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per l'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno scolastico 2018-2019".

4. Al comma 2 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2018-2019";

b) le parole: "per il solo anno 2017-2018 e partecipano per l'anno scolastico 2018-2019 alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis" sono sostituite dalle seguenti: "per il solo anno 2018-2019 e partecipano dall'anno scolastico 2019-2020 alle operazioni di mobilità del personale insegnante".

5. Nel comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno tre anni".

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "A partire dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2019-2020".

7. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti

vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale."

8. Nel comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina" sono inserite le seguenti: "nonché dell'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta specializzazione così come previsti al comma 2 ter, dell'articolo 41".

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Il personale insegnante a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 97, sino alla istituzione di una specifica classe di concorso, qualora richiesto, è tenuto ad insegnare la lingua e la cultura ladina secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993 o ad usare tale lingua nell'insegnamento della materia della sua classe di concorso."

10. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020".

11. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020".

12. Nel comma 7 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020; fino ad allora per la permanenza nella sede assegnata al personale assunto o riammesso in servizio si applica il comma 11 bis".

13. Dopo il comma 8 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

"8 bis. Il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 si applica a partire dall'anno scolastico 2019-2020."

14. Dopo il comma 11 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

"11 bis. Fino alla data di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale, per assicurare la continuità didattica il personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno cinque anni scolastici nella sede assegnata e individuata dalla Giunta provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il riconoscimento di un apposito punteggio premiale. Dopo la suddetta data questo personale permane sulla sede scolastica di assegnazione fino alla scadenza del quinquennio, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio."

15. L'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dai commi 8 e 9, si applica con riferimento all'aggiornamento delle graduatorie esistenti o alla formazione di nuove graduatorie successivamente alla data di conclusione della seconda edizione del percorso di alta specializzazione realizzato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006.

Capo IV  
*Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali*

Art. 12

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le seguenti parole: ", anche mediante la promozione dell'educazione motoria, in coerenza con quanto previsto dal piano provinciale per la salute".

2. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

3. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Inoltre la Giunta provinciale, se del caso previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica." sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario. La Giunta provinciale può impartire direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare il coordinamento di queste attività con le attività di ricerca svolte dagli altri enti previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005). Inoltre la Giunta provinciale, previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica."

4. Nel comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2019".

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: "realità del privato sociale" sono inserite le seguenti: ", aggregazioni professionali formalmente costituite".

Art. 14

*Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono inserite le parole: "nel rispetto della normativa statale in materia".

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge." sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "Il

veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attività di assistenza zoottrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennità per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), il veterinario aziendale percepisce dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari un'indennità".

4. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'articolo 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) nella lettera c), le parole: "i casi di sospensione o di cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di cancellazione";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della scelta del veterinario aziendale e, in caso di mancata scelta, le eventuali misure di penalizzazione o di esclusione dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposti sulla base di disposizioni provinciali."

6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 è abrogato.

7. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2018".

#### Art. 15

##### *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: "aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato." sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato. La Giunta provinciale può stabilire le disposizioni per l'attuazione di questo comma."

#### Art. 16

##### *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)*

1. Nel sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 35 del 1983 le parole: "data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)," sono sostituite dalle seguenti: "conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5,".

Art. 17

*Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)*

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 14 del 1991 le parole: "fino alla data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sulla base della convenzione in essere" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base della convenzione in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5".

Art. 18

*Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

*Disposizione per la dismissione di beni realizzati per le finalità di questa legge*

1. Se gli obiettivi perseguiti con gli specifici interventi finanziati o realizzati, anche per conto della Provincia, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1986 e di questa legge, non risultano più perseguibili, i relativi beni immobili possono essere dismessi dalle associazioni indicate nell'articolo 6 che ne sono intestatarie.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia sottoscrive un protocollo con i soggetti di cui all'articolo 6 che risultano intestatari di beni, come definiti al comma 1. Il protocollo, tra l'altro, identifica specificamente i beni, l'ubicazione e le ragioni che presiedono alla dismissione nonché le modalità attraverso le quali dette dismissioni possono essere autorizzate.

3. I proventi derivanti dalle dismissioni di cui al comma 1, ivi compresi quelli derivanti da dismissioni già autorizzate alla data di entrata in vigore di questa disposizione, sono mantenuti definitivamente in titolarità alle associazioni di cui al comma 1 che li utilizzano per il sostegno di iniziative analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera b bis), e comma 2 dell'articolo 8; per i fini di questo articolo le iniziative analoghe a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 8 possono essere disposte anche in favore di studenti frequentanti gli istituti e l'università della provincia di Trento che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1.

4. I protocolli possono specificare criteri e modalità per l'applicazione di questo articolo."

Capo V

*Disposizioni in materia di turismo, lavoro, commercio e pubblici esercizi*

Art. 19

*Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea le parole: "nell'immediata prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "in prossimità";
- b) la lettera b) è abrogata;
- c) nella lettera c) le parole: "è quella prevista per le dipendenze di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "non deve superare i 750 metri calcolati misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali. Il comune territorialmente competente può autorizzare una distanza maggiore, comunque non superiore a 1.500 metri, nei casi e nel rispetto delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale";
- d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
"c bis) il numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico non può superare il 30 per cento dei posti letto collocati nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero";
- e) nella lettera d) dopo le parole: "devono possedere i requisiti" sono inserite le seguenti: "e i parametri";
- f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:  
"f) la superficie delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, riferita al numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico, è calcolata nella misura del 20 per cento rispetto a quella richiesta per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti dal comma 2, lettera c);";
- g) nella lettera g) le parole: "e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo" sono soppresse;
- h) dopo la lettera g) è inserita la seguente:  
"g bis) la prestazione del servizio di prima colazione va resa direttamente presso l'alloggio a uso turistico, se richiesta dall'ospite";
- i) la lettera h) è abrogata.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inseriti i seguenti:

"3 ter. La prestazione dei servizi previsti dal comma 3 negli alloggi a uso turistico, ai sensi del comma 3 bis, è subordinata alla presentazione da parte del gestore dell'esercizio alberghiero della dichiarazione di autoclassifica prevista dall'articolo 10, comma 1; nella dichiarazione dev'essere indicato il periodo annuale di disponibilità di ciascun alloggio. Nei periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo si applica l'articolo 5, comma 6.

3 quater. L'utilizzo degli alloggi ad uso turistico ai sensi del comma 3 bis non ne comporta il cambio d'uso. Per tali alloggi rimane fermo il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)."

3. All'articolo 24 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 5 dopo le parole: "previste dal regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", o che non presenti la dichiarazione di autoclassifica nei casi previsti dall'articolo 2, comma 3 bis";
- b) nel comma 6 dopo le parole: "di una somma da 50 euro a 500 euro." sono inserite le seguenti: "Alla stessa sanzione è soggetto il gestore che non comunica la variazione del numero degli alloggi a uso turistico di cui ha la disponibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 3 bis."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"1 bis. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3 bis, lettere a), d), e) e g bis), è svolta, ai sensi dell'articolo 28, limitatamente ai periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo."

5. Nel comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 dopo le parole: "si applica anche" sono inserite le seguenti: "a coloro che hanno in disponibilità fino a tre unità abitative se gestite in forma imprenditoriale. Si applica inoltre".

6. Dopo l'articolo 45 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente titolo:

"Titolo VI bis  
*Disposizioni per l'ospitalità diffusa*".

7. Dopo l'articolo 45, nel titolo VI bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 45 bis  
*Ospitalità diffusa*

1. Al fine di favorire la messa in rete e la promozione congiunta dell'offerta ricettiva, la Provincia riconosce la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" alle strutture destinate alla ricettività e alla somministrazione di alimenti e bevande proposte al pubblico in forma aggregata all'interno di una specifica area territoriale.

2. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla presenza di un centro di ricevimento che può essere collocato anche all'interno di una delle strutture aggregate ai sensi del comma 3. Nel centro di ricevimento sono forniti in modo unitario i servizi di accoglienza e di informazione e può essere assicurato il servizio di prenotazione delle strutture aggregate.

3. L'utilizzo della denominazione aggiuntiva è consentito agli operatori riuniti in forma consortile o associativa o aderenti a un contratto di rete o a forme equivalenti di aggregazione che assicurino l'autonomia giuridica e gestionale dei singoli partecipanti. La denominazione aggiuntiva può essere utilizzata per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri previsti dagli articoli 5 e 30 della presente legge, le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001), i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000.

4. Le strutture aggregate rimangono disciplinate dalla normativa provinciale vigente e ciascun operatore è responsabile delle prestazioni rese e degli adempimenti assunti nei confronti degli ospiti.

5. Il regolamento di esecuzione prevede le modalità per il riconoscimento e la revoca della denominazione aggiuntiva, i requisiti minimi, le caratteristiche delle aree territoriali interessate dall'ospitalità diffusa e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questo articolo."

Art. 20

*Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27 del 1988 sono inserite le seguenti parole: "Le finalità di interesse pubblico possono comprendere la fornitura di servizio di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande in località sprovviste degli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)."

Art. 21

*Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:

"9 bis. Questo articolo non si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); tali esercizi devono comunque possedere i requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione. Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 5."

Art. 22

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: "secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro" sono inserite le seguenti: ", che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore".

2. L'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 bis

*Tirocini formativi e di orientamento*

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti in stato di disoccupazione, occupati in cerca di altra occupazione, neodiplomati o neolaureati, disabili e svantaggiati, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 17.

2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e ai tirocini estivi. Non si applica inoltre ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso enti sovranazionali, ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e dall'accordo della Conferenza Stato - regioni 5 agosto 2014, n. 99 (Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica).

3. I tirocini sono promossi dalla Provincia, dall'Agenzia del lavoro, dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per la formazione e dai seguenti ulteriori soggetti promotori:

- a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e formative e altri enti che rilasciano titoli di studio;
- b) comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro provinciale degli enti cooperativi, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

4. Il soggetto promotore è garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa formativa e orientativa.

5. I tirocini sono promossi presso un soggetto terzo che si obbliga a ospitare il tirocinante. Il medesimo soggetto non può assumere il ruolo di soggetto ospitante e di soggetto promotore in relazione a uno stesso tirocinio. Il soggetto ospitante dev'essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). I requisiti e le ulteriori condizioni per ospitare il tirocinante sono stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17.

6. I tirocini, previo accordo con la Provincia, possono essere promossi anche sulla base di progetti nazionali, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17. Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio può essere disciplinato secondo la normativa della regione o della provincia autonoma di Bolzano dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione da presentare secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

7. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Il progetto individua gli obiettivi formativi del tirocinio con riguardo alle competenze e alle attività previste per il tirocinante, le modalità di svolgimento delle attività e gli ulteriori elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 17, che definisce anche gli schemi-tipo di convenzione e di progetto formativo e gli altri documenti che attestano le competenze acquisite nel percorso di tirocinio.

8. Per ogni tirocinio sono individuati due tutori messi a disposizione rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, i cui compiti sono definiti con la deliberazione prevista dal comma 17. E' compito del tutore del soggetto promotore favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto formativo individuale.

9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Le modalità di svolgimento delle attività non possono prevedere l'assoggettamento del tirocinante a vincoli produttivi.

10. La durata del tirocinio è stabilita dalla deliberazione prevista dal comma 17, e comunque ha una durata massima non superiore a dodici mesi. Per i soggetti disabili la durata complessiva non può eccedere i ventiquattro mesi.

11. La Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola disciplinate dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato 2002.

12. Al tirocinante dev'essere garantita l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità definite nella deliberazione prevista dal comma 17.

13. Il tirocinante ha diritto a un'indennità di partecipazione al tirocinio alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

14. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale, è prevista la cessazione del tirocinio e l'interdizione per dodici mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore o a quello ospitante, in caso di:

- a) mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti per i soggetti promotori e delle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17;
- b) mancato rispetto della durata massima del tirocinio;
- c) mancato rispetto della convenzione e del relativo piano formativo;
- d) inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi

tutor;

e) mancata copertura assicurativa del tirocinante.

15. Nei casi previsti dal comma 14, se la durata residua del tirocinio consente il ripristino delle condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, la cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto promotore od ospitante sono disposti previa diffida alla regolarizzazione entro il termine assegnato.

16. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di diciotto mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di ventiquattro mesi. L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche in caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.

17. La Giunta provinciale può approvare ulteriori disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa statale.

18. Ferma restando l'immediata applicazione dei commi 14, 15 e 16, i tirocini approvati o attivati prima del 1° gennaio 2018 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo."

3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 6.1

*Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali*

1. La Provincia promuove l'istituzione di un organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese.

2. L'organismo svolge attività di osservazione e analisi integrata della situazione economica e occupazionale in provincia di Trento e propone alla Provincia interventi per l'integrazione delle politiche di sviluppo economico e dell'occupazione.

3. All'organismo partecipano la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'Università degli studi di Trento, Trentino sviluppo s.p.a. e la Provincia autonoma di Trento."

4. L'Agenzia del lavoro finalizza quote dell'avanzo di amministrazione 2017, derivante dalla gestione delle risorse destinate alle azioni del documento degli interventi di politica del lavoro, all'azione 19 "Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili".

Art. 23

*Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "e ambientale." sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistico. In particolare, i comuni, sentita la soprintendenza provinciale per i beni culturali, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio in forma itinerante."

## Capo VI

### *Disposizioni in materia di foreste, acque pubbliche, energia e ambiente*

#### Art. 24

#### *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. All'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1" sono inserite le seguenti: "e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica";
- b) nel comma 1 dopo le parole: "sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste" sono inserite le seguenti: "o comunicate a quest'ultima struttura";
- c) alla fine del numero 2) della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: ", a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)";
- d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
"c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi, quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale):
  - 1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;
  - 2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;"
- e) la lettera c bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
"c bis) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2."

2. Nel comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c bis)." sono sostituite dalle seguenti: "per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c). In caso di mancata comunicazione relativa agli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c bis), o di difformità rispetto a quanto comunicato si applica la disciplina della sospensione prevista da questo comma; l'interessato è comunque tenuto a presentare la comunicazione in sanatoria, pena l'obbligo di esecuzione dei lavori di ripristino entro un termine adeguato fissato dalla struttura provinciale competente."

3. All'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della

natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dopo le parole: "d'indirizzo, approva" sono inserite le seguenti: "ogni anno";
- b) nel comma 2 le parole: "Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti." sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali con riferimento a un arco temporale triennale e individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento. Nel caso in cui sia necessario garantire il completamento di interventi da realizzare in un arco temporale pluriennale possono essere utilizzati anche gli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi alla scadenza del programma, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta provinciale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale."

4. Al comma 3 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi.";
- b) l'ultimo periodo è abrogato.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"8 bis. In deroga al divieto di transito previsto dal comma 3, la circolazione delle motoslitte è consentita, previa autorizzazione dei proprietari, sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco utilizzate per iniziative formative volte al conseguimento, da parte dei soggetti che collaborano con la protezione civile, di titoli abilitativi previsti dalla normativa statale per la conduzione delle motoslitte. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma."

#### Art. 25

##### *Integrazione dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente:

"b bis) la disciplina tecnica relativa alla realizzazione delle sponde e delle recinzioni delle opere di ritenuta realizzate fuori alveo, per contemperare l'esigenza della sicurezza delle persone e degli animali rispetto al rischio di caduta nel bacino, con l'obiettivo di favorire il migliore inserimento dei bacini di accumulo nel contesto paesaggistico;"

#### Art. 26

##### *Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche*

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alla data individuata ai sensi del comma 3".

2. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole:

"31 dicembre 2018" sono inserite le seguenti: "se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2021."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"5 bis. Per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, in caso di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato o di tutela di utenze già assentite, il dirigente della struttura provinciale competente, con atto motivato, può imporre la modifica, la limitazione o la cessazione temporanea o definitiva delle derivazioni previste da quest'articolo. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile."

4. Nel comma 3 dell'articolo 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: "sono disposti il conguaglio" sono inserite le seguenti: ", a favore della Provincia,".

5. La rubrica dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni".

6. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utenze di acque pubbliche,";

b) dopo le parole: "nello svolgimento delle relative attività." sono inserite le seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, con la deliberazione prevista da questo comma possono essere previste modalità semplificate per il rinnovo delle utenze indicate nell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006."

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis. Quando le derivazioni scadute ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 3, e dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 hanno una portata media di concessione superiore a cinque litri al secondo il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente. In considerazione dell'elevato numero delle richieste di rinnovo, il termine entro il quale sono conclusi i procedimenti previsti da questo comma può essere individuato, con deliberazione della Giunta provinciale, in deroga alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 bis, le utilizzazioni di acqua pubblica per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi di questo comma possono continuare fino alla conclusione del relativo procedimento."

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Al rinnovo delle utenze previste dal comma 1 si applica l'articolo 53 (Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10."

9. Nel comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006, dopo le parole: "secondo le modalità" sono inserite le seguenti: "e tempistiche".

Art. 27

*Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno sei mesi".

Art. 28

*Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, dei progetti sull'ambiente".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"3. La VIA considera i seguenti fattori:

- a) popolazione e salute umana;
- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- e) le interazioni tra i fattori sopra elencati."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"3 bis. Negli impatti ambientali considerati dalla VIA ai sensi del comma 3 rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto."

4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

"g) studio di impatto ambientale (SIA): documento che integra gli elaborati progettuali ai fini della VIA, redatto in conformità all'articolo 7;"

5. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"01. In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in

quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017."

6. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006".

7. All'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato IV bis alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento di VIA se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.";

b) nel comma 5 le parole: "sulla base dei criteri di selezione definiti dall'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006".

8. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f) qualsiasi informazione supplementare indicata nell'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio."

9. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio d'impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione il proponente:

- a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, statale o provinciale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
- b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
- c) garantisce che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale iscritti agli albi professionali."

10. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"5. Le motivazioni del provvedimento di VIA includono anche le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle

informazioni raccolte, l'indicazione di come tali risultati sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione."

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"5 bis. In relazione agli impatti ambientali, il provvedimento di VIA contiene le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Per evitare una duplicazione del monitoraggio è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, statali o regionali."

12. L'allegato A alla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

13. In materia di valutazione d'impatto ambientale si applica la normativa provinciale come modificata da quest'articolo.

#### Art. 29

*Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

*Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato*

1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e:

- a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2;
- b) la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- c) il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1, lettera a), previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti e prevede, in particolare:

- a) la semplificazione delle comunicazioni, anche attraverso la valorizzazione di banche dati esistenti e il loro coordinamento con altre comunicazioni che devono essere effettuate dalle aziende agricole;
- b) la semplificazione della documentazione che dev'essere utilizzata in caso di trasporto di

effluenti zootecnici tra terreni in uso, nella stessa azienda o tra due diverse aziende agricole, e in caso di trasporto di digestato, o sue frazioni separate, nell'ambito della stessa azienda, se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;

- c) disposizioni relative al volume e alle modalità di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti di piccole dimensioni, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale quando ciò è giustificato in ragione della tipologia e della densità degli allevamenti presenti nel territorio e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo;
- d) disposizioni relative alla pendenza media dei terreni sui quali possono essere utilizzati liquami anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale, quando ciò è giustificato in ragione di particolari situazioni locali, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, o del ricorso alle migliori tecniche di spandimento disponibili;
- e) norme tecniche concernenti la corretta utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, del digestato, e relativi stoccaggi, e delle acque reflue previsti dal comma 1;
- f) disposizioni relative all'autorizzazione prevista dall'articolo 60, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 2002 con riguardo al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali;
- g) disposizioni transitorie per l'adeguamento delle dotazioni delle aziende agricole, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal comma 1;
- h) disposizioni relative all'informazione e alla formazione degli agricoltori nonché alla definizione di un sistema permanente di consulenza tecnica rivolto alle aziende.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle norme tecniche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma 2, lettera e), e dalla deliberazione prevista dall'articolo 60, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2002, si applica la sanzione prevista dall'articolo 61.

4. In seguito all'approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), di cui è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, cessano di applicarsi le disposizioni del titolo IV delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 incompatibili con la stessa deliberazione e individuate dalla medesima.

5. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia relativa all'avvenuta approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), l'obbligo di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è assolto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 2017, n. 1280 (Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017)."

## Capo VII

### *Disposizioni in materia di contratti pubblici*

#### Art. 30

*Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "Legge provinciale di

recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

2. Il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

*Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici*

1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, può prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi."

4. All'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "dai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2, 3 e 4";

b) nell'alinnea del comma 4 dopo le parole: "I servizi e le forniture possono essere" è inserita la seguente: "motivatamente";

c) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:

"b bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato."

5. Dopo la lettera b bis) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;"

6. Dopo la lettera r) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;"

7. Dopo la lettera v) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)."

8. All'articolo 19 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: "per l'affidamento" sono inserite le seguenti: "di lavori,";

b) nel comma 1 dopo le parole: "da invitare alle procedure di affidamento" sono inserite le seguenti: "di lavori", e le parole: ", cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente" sono soppresse.

9. Dopo il comma 9 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"9 bis. L'aggiudicazione non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, è dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2."

10. All'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge." sono inserite le seguenti: "La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto."

11. Alla fine del comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria."

12. All'inizio del comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture".

13. Nel comma 4 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale,".

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale."

15. Alla fine del comma 7 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le seguenti parole; "e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco".

16. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli articoli 16, 31 e 32 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 4, 11 e 12, si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 31

##### *Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. All'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "di importo inferiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo inferiore a 500.000 euro";

b) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

"2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e

forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma."

- c) nel comma 5 dopo le parole: "che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare" sono inserite le seguenti: "per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale,";
- d) alla fine del comma 5 sono inserite le seguenti parole: "L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).";
- e) all'inizio del comma 6 sono inserite le parole: "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5";
- f) nel comma 6 le parole: "di ulteriori categorie" sono soppresse.

#### Art. 32

#### *Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti."

2. I commi 11 e 11 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

Capo VIII  
*Disposizioni finali*

Art. 33

*Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale*

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), sono inserite le seguenti parole: "; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni".

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), le parole: "sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "sono pubblicati nel sito della Provincia".

3. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), le parole: "Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)" sono sostituite dalle seguenti: "I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

4. Il comma 8 dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è abrogato.

5. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), è sostituita dalla seguente:

"e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge."

6. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: "Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)".

7. L'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), e l'articolo 34 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, sono abrogati.

8. L'articolo 4 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del

sistema economico e delle famiglie), è abrogato.

Art. 34

*Abrogazioni di disposizioni superate*

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.
2. Nell'ordinamento della Provincia di Trento sono o restano abrogate le leggi della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol incluse nell'allegato B.
3. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di questo articolo continuano a essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.

Art. 35

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

Allegato A  
*Disposizioni provinciali superate (articolo 34)*

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, tranne l'articolo 8 bis	Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"
2.	legge provinciale 18 agosto 1975, n. 31	Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine
3.	legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 12	Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.
4.	legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48	Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse
5.	articolo 80 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
6.	legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33	Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30
7.	articoli 11 e 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
8.	articolo 12, comma 1, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989
9.	articolo 8, comma 4, della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
10.	articolo 11, comma 1, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991
11.	articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1989, n. 9	Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13
12.	legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, tranne gli articoli 8, 9, 14 - commi 3 e 4 - e 15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

13.	legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10	Disposizioni per l'attuazione di progetti
14.	legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, tranne il capo I del titolo II e l'articolo 48, comma 5	Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazione delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali
15.	legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22	Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente "Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione"
16.	legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
17.	legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, tranne gli articoli 5, 7, 12, 17, 21, 25 - commi 1 e 3 - e 26	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
18.	legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, tranne il capo VI e l'articolo 37	Disposizioni in materia di agricoltura
19.	legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, tranne gli articoli 4, 5, 9, 10, 11 e 15	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
20.	legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, tranne gli articoli 7, 11, 14, 15, 16 - commi 2, 3, 4, 5 - e 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
21.	articolo 53 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11	Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento
22.	articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15	Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento

23.	legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16	Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa
24.	legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, tranne gli articoli 4, 11, 12, 15 - commi 2, 3, 4 - e 16	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
25.	legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, tranne gli articoli 6, 10, 16, 20, 25 e 33	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
26.	legge provinciale 1 aprile 1993, n. 11	Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 ("Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30") e 9 dicembre 1991, n. 24 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia")
27.	legge provinciale 5 luglio 1993, n. 15	Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina ai fini dell'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili
28.	articoli 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 31 e articolo 32, comma 4, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
29.	legge provinciale 6 dicembre 1993, n. 38	Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995
30.	articolo 17 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42	Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente "Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento" e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava
31.	legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43, tranne gli articoli 3, 4 e 5	Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria
32.	articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
33.	articoli 36 e 37 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento
34.	capo IV della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6	Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna

35.	articolo 69 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia
36.	articolo 10 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10	Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale
37.	sezione II del capo I e articolo 15, comma 2, della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento
38.	articolo 10 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3	Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998
39.	articolo 2, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998 - 2000 della Provincia autonoma di Trento
40.	articoli 22 e 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998
41.	articoli 3 e 4 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
42.	articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999
43.	articolo 78 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000
44.	articolo 6, comma 1, della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria)
45.	articoli 60 e 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001
46.	articolo 67 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002
47.	legge provinciale 15 aprile 2002, n. 6	Indicazioni turistiche
48.	articolo 6 ter della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8	legge provinciale sulla promozione turistica 2002

49.	articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9	Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
50.	articolo 35 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
51.	articolo 4 della legge 15 dicembre 2004, n. 10	Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia
52.	articolo 15 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
53.	articoli 19 - comma 1, lettera e) -, 26, 31 e 48 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
54.	articoli 22 - commi 1, 2, 3 - e 23 - comma 4 - della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)
55.	articoli 2 e 3 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8	Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana
56.	articolo 63 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11	legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
57.	articolo 20 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)
58.	articoli 9, 10 - commi 1, 2, 4 - e 49 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2	Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)
59.	articolo 39 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)
60.	articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7	Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)
61.	legge provinciale 22 ottobre 2010, n. 21	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose del mese di agosto 2010
62.	articolo 9 ter della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)
63.	legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, tranne l'articolo 3 e l'articolo 5, comma 1	Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie

64.	articolo 39 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18	Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
65.	articolo 70, comma 22, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)

Allegato B  
*Disposizioni regionali superate (articolo 34)*

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge regionale 21 novembre 1958, n. 28	Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
2.	legge regionale 17 marzo 1964, n. 16	Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine